



# COMUNE DI GROMO

e-mail [segreteria@comune.gromo.bg.it](mailto:segreteria@comune.gromo.bg.it) [www.comune.gromo.bg.it](http://www.comune.gromo.bg.it) [www.gromo.eu](http://www.gromo.eu)

## REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

approvato con deliberazione di C.C. n. 3 in data 23/02/2008  
modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 26/05/2015  
modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 02/03/2020

\* \* \* \* \*

### ARTICOLO 1 Istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Comune di Gromo istituisce l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998, a norma dell'articolo 48 (comma 10) della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1 (comma 10) della Legge 16 giugno 1998 n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 (commi 142, 143, 144) della Legge n. 296 del 27/12/2006.

### ARTICOLO 2 Soggetti Passivi

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del **1° GENNAIO** dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente a quello dell'imposta IRPEF.

### ARTICOLO 3 Determinazione dell'Aliquota

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF del Comune di Gromo viene stabilita nella misura dello 0,8 per cento. In assenza di specifico provvedimento annuale è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Esenzioni**

1- L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di €. 12.000,00. Per reddito complessivo si intende il reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2- Qualora il reddito complessivo come sopra determinato sia superiore alla soglia di esenzione di €. 12.000,00, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Competenze**

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per il calcolo dell'addizionale comunale IRPEF e la soglia di esenzione della base imponibile per ciascun anno spetta al Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Versamento**

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Rinvio a disposizione di Legge**

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.